

# SCHEMA D.lgs IN MATERIA DI CRISI D'IMRESA

---

12 ottobre 2021

Richiesta osservazioni

Si segnala che la Commissione giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, (dlg n. 14/2019) sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

In collaborazione con Consenso si segnalano i contenuti dello schema:

## Art. da 1 a 5

Gli articoli da 1 a 5 apportano alcune modificazioni alle disposizioni generali, di cui al Titolo I della Parte Prima del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: la definizione di quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione; la necessità che l'imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, con l'indicazione dei segnali d'allarme che vanno considerati indice di una possibile crisi; la procedura di informazione e consultazione dei sindacati nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva; la creazione di un'apposita sezione dedicata alla crisi d'impresa sui siti internet dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico per favorire l'accesso degli utenti, in particolare debitori, rappresentanti dei lavoratori e delle PMI, alle informazioni su strumenti e procedure per la soluzione delle crisi.

## Art. 6

All'articolo 6, eliminando la disciplina della composizione assistita della crisi, il Governo inserisce nel Titolo II le disposizioni già in vigore in tema di composizione negoziata della crisi e piattaforma telematica nazionale, anticipate ai fini della realizzazione degli obiettivi del PNRR dal decreto-legge n. 118 del 2021 e dal decreto-legge n. 152 del 2021. Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d'urgenza operati nel corso del 2021. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate (articolo 12 e articolo 25-quinquies).

## Art. da 7 a 13

Gli articoli da 7 a 13 intervengono sul Titolo III della Parte I del Codice, ridenominato, «Quadri di ristrutturazione preventiva e procedure di insolvenza». Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: recepire la direttiva con riferimento al procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva: prevedendo che la nomina del commissario giudiziale sia valutata caso per caso dal tribunale; regolando i rapporti tra procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e domande di accesso ai diversi strumenti e dettando specifiche disposizioni sulle possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa; chiarire, con riguardo alla rinuncia alla domanda di accesso alle procedure, che nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, ed è introdotta la possibilità anche per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale; è inoltre soppressa la disposizione che prevede l'istanza di parte quale condizione necessaria affinché il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento, condanni al pagamento delle spese quella che vi ha dato causa; prevedere specifiche norme applicabili ai casi in cui il debitore depositi la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare; recepire la direttiva modificando la disciplina dell'apertura del concordato preventivo con particolare riferimento: all'ambito del giudizio di ammissibilità del tribunale, differenziando il giudizio a seconda che si tratti del concordato liquidatorio e del concordato in continuità aziendale, e ponendo limiti più stringenti nel primo caso; all'introduzione della possibilità per il tribunale, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti; all'ampliamento del termine per proporre reclamo, in caso di dichiarazione di inammissibilità della proposta contenuta che è portato a trenta giorni rispetto ai quindici attuali; intervenire sulle disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, semplificando le procedure di verifica giudiziale che portano alla sentenza di omologazione del concordato e alla sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione; attuare la direttiva con riguardo agli effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, prevedendosi che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, possa confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante; attuare la direttiva con riguardo alle misure cautelari e protettive; prevedere, con specifico riguardo al procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive il recepimento della direttiva con riguardo: alla fissazione della durata delle misure al massimo in quattro mesi; alla possibilità per il tribunale di prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, se sono stati compiuti progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate; alla revoca delle misure specificandosi che la stessa possa essere richiesta altresì dal debitore o dal commissario giudiziale se nominato o anche quando il tribunale accerti che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

## Art. da 14 a 25

Gli articoli da 14 a 25 intervengono sul Titolo IV della Parte I del Codice, in materia di strumenti di regolazione della crisi. Le principali disposizioni a carattere innovativo sono volte a: predisporre un nuovo strumento (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) per il debitore che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, prevedendo che lo stesso debitore possa prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione in classi degli stessi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il ricavato del piano in deroga ai vincoli di distribuzione attualmente previsti per le procedure concorsuali; prevedere sia la possibilità di conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo, che l'ipotesi inversa di abbandono della procedura di concordato preventivo al fine di proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione; coordinare il concordato minore con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per adattare le relative disposizioni a quanto previsto in materia di uso dei mezzi di comunicazione elettronici dall'articolo 28 della Direttiva; adeguare alle disposizioni della direttiva la disciplina del concordato preventivo, sia in continuità aziendale – attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, secondo quanto previsto dal piano di ristrutturazione, nell'interesse dei creditori e a tutela dei lavoratori – sia di liquidazione – conformando la relativa procedura ai principi di efficienza, pubblicità, trasparenza e celerità; sancire il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e, ferma restando la possibilità di trattamento differenziato solo tra creditori appartenenti a classi diverse, prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti siano considerati «parti interessate» dal piano, così innovando la disciplina vigente che consente loro di votare solo per la parte incapiante degradata a chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria; modificare la disciplina della moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, al fine di dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori muniti di garanzia reale in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che, nel contempo, sia in sintonia con le nuove regole di distribuzione nell'ambito della ristrutturazione trasversale e salvaguardi allo stesso tempo i crediti dei lavoratori; circoscrivere la portata della disposizione in materia di «trattamento dei crediti tributari e contributivi» in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità, al fine di recepire al suo interno la disposizione sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, analogamente a quanto disposto per gli accordi di ristrutturazione su crediti tributari e contributivi; inserire nelle norme sul commissario giudiziale anche la possibilità di sua sostituzione o revoca, analogamente a quanto previsto per il curatore e il liquidatore giudiziale, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi e prevedere inoltre che, nel concordato in continuità aziendale, il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive, affianchi il debitore o i creditori nella negoziazione del piano, formulando, se del caso, suggerimenti per la sua redazione; inserire disposizioni speciali al fine di disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore nei contratti pendenti e in corso di esecuzione durante le trattative del concordato in continuità aziendale; inserire nella disciplina sulla convocazione dei creditori anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto e integrare le modalità di comunicazione con i creditori, inclusi quelli residenti in altro Stato membro; introdurre specifiche disposizioni sul concordato in continuità aziendale, con le quali si dispone che quest'ultimo sia approvato se tutte le classi votano a favore e definire le regole di approvazione in ciascuna classe, stabilendo i criteri per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto; estendere anche al liquidatore giudiziale, analogamente a quanto disposto per il commissario giudiziale e il curatore, la possibilità di revoca e sostituzione; sospendere il diritto di recesso dei soci fino all'attuazione del piano nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, al fine di evitare eventuali irragionevoli ostruzionismi rispetto all'adozione e omologazione di un piano di ristrutturazione; introdurre nel Codice una nuova Sezione VI-bis (composta dagli articoli da 120-bis a 120-quinquies) contenente disposizioni specifiche sui quadri di ristrutturazione preventiva da parte delle società

## Art. da 26 a 32

Gli articoli da 26 a 32 apportano limitate modifiche al Titolo V del Codice, relativo alla liquidazione giudiziale, volte a: attuare la direttiva, con particolare riferimento all'affermazione della possibilità per ciascun creditore di chiedere la sostituzione del curatore e alla liberazione del debitore da qualsivoglia causa di ineleggibilità o decadenza a seguito di esdebitazione; attuare la direttiva sotto il profilo dell'efficienza delle procedure di insolvenza, e della riduzione della loro durata.

## Art. da 33 a 34

Gli articoli 33 e 34 intervengono sulle disposizioni relative ai gruppi di imprese, di cui al Titolo VI del Codice, allo scopo di rafforzare la già prevista prevalenza della continuità aziendale piuttosto che alla liquidazione dell'impresa, purché risulti che in tal modo venga maggiormente soddisfatto l'interesse dei creditori

## Art. da 35 a 35

Gli articoli 35 e 36 apportano limitate modifiche ad alcuni degli articoli compresi nel Titolo VII della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le modifiche principali riguardano la figura del commissario liquidatore, che viene maggiormente uniformata a quella del curatore, sia sotto il profilo professionale (si dispone infatti che sia scelto tra i soggetti appartenenti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure istituito presso il Ministero della giustizia) sia avendo riguardo al procedimento da osservare per una sua eventuale revoca. Altre modifiche sono invece conseguenti ad alcune modifiche apportate al Codice dai precedenti articoli, come l'introduzione dei segnali di allarme della crisi, l'abolizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) e l'eliminazione dei creditori pubblici qualificati dai soggetti che devono riferire all'autorità di vigilanza circa l'esistenza di segnali di allarme.

## Art. da 37 a 38

Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice, che contiene le disposizioni penali. Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo apportano modifiche di coordinamento al Titolo IX del Codice, che contiene le disposizioni penali.

## Art. da 39 a 42

gli articoli da 39 a 42 apportano modifiche di coordinamento al Titolo X del Codice dell'insolvenza, relativo alle disposizioni di attuazione del codice stesso.

## Art. 43

L'articolo 43 dello schema, intervenendo sull'articolo 381 del Codice, apporta una modifica di coordinamento all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, eliminandovi ogni riferimento all'istituto della composizione assistita della crisi.

## Art. da 26 a 32

L'articolo 44 interviene sull'articolo 389 del Codice, che ne prevede l'entrata in vigore il prossimo 16 maggio 2022.

## Art. da 45 a 50

Con gli articoli da 45 a 50 con finalità di coordinamento: sono abrogate alcune disposizioni contenute nei decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021.

confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)